

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 4 maggio 2015

Tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- e
- le Delegazioni di Gruppo DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNISIN

premessi che

- il Piano d'Impresa 2014-2017, con l'obiettivo di perseguire il miglioramento della produttività e l'aumento della redditività con un basso profilo di rischio, individua nella New Growth Bank un motore di crescita innovativo in grado di cogliere le nuove opportunità di business e importanti sinergie per l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo;
- in attuazione del citato Piano sono quindi adottate dal Gruppo iniziative che prevedono importanti investimenti in tecnologie e soprattutto nelle persone, tenuto conto dell'esigenza di assorbimento della capacità produttiva come individuata dal Piano medesimo, anche ai fini della loro riqualificazione verso "nuovi mestieri" per l'offerta di servizi non bancari quali l'intermediazione e la consulenza immobiliare;
- in coerenza con tali finalità, considerato il comparto immobiliare componente fondamentale dell'economia del Paese, delle famiglie italiane e delle banche nazionali, utile a garantire una stabilità complessiva del sistema finanziario, è stata deliberata la costituzione di una nuova società denominata Intesa Sanpaolo Casa (di seguito ISP Casa), facente parte del Gruppo Societario Intesa Sanpaolo, con la finalità di gestione diretta dell'attività di compravendita di immobili;
- ISP Casa sarà articolata in una rete di agenzie distribuite sul territorio nazionale, all'interno della quale opererà con personale dipendente, in parte selezionato all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo e in parte assunto tra esperti del settore immobiliare, anche alla luce del necessario possesso dei requisiti professionali previsti per tale settore;
- per favorire un proficuo inserimento ed una operatività in linea con la regolamentazione dell'intermediazione immobiliare, ISP ha previsto che il Personale proveniente dal Gruppo beneficerà di un adeguato piano formativo utile a conseguire i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di ISP Casa, in via preventiva rispetto all'assunzione presso la Società stessa;

A. Caron

FISAC/CGIL
UNISIN
FABI UGL CREDITO
FIBA CISL
SINFUB
DIRCREDITO
UILCA

- in considerazione della specificità dell'attività posta in essere e della normativa legale e contrattuale vigente, ISP ha manifestato la volontà di applicare ai dipendenti di ISP Casa il contratto complementare di cui all'art. 3, comma 2 del CCNL Credito 19 gennaio 2012 (di seguito contratto complementare);
- per garantire la necessaria autonomia e separatezza tra lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare da parte di ISP Casa e quella propria delle Banche facenti parte del Gruppo, l'assunzione da parte di ISP Casa del Personale selezionato all'interno del Gruppo avviene previa sospensione dell'originario rapporto di lavoro in essere con l'attuale Società datore di lavoro;
- alla luce di tutto quanto precede ISP – anche nella qualità di Capogruppo - al fine di permettere che i dipendenti di ISP Casa possano beneficiare delle normative di Gruppo, in quanto applicabili, in forza del Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014, come integrato in data 11 dicembre 2014, ha illustrato compiutamente l'iniziativa in discorso alle Delegazioni Sindacali di Gruppo proponendo loro di regolare con accordo le conseguenze della sospensione del rapporto di lavoro già in essere e, più in generale, i trattamenti economico/normativi di Gruppo riferibili al personale di ISP Casa;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il personale assunto come consulente immobiliare svolgerà mansioni proprie del 1° livello retributivo della 3ª area professionale del contratto complementare. Per il personale proveniente da Società del Gruppo, in via di miglior favore, l'assunzione in ISP Casa avviene nell'inquadramento del contratto complementare corrispondente al livello ricoperto all'atto della sospensione e la retribuzione percepita al momento della sospensione del rapporto di lavoro viene regolata, per la parte eccedente rispetto alla retribuzione tabellare a "zero scatti" del contratto complementare, con attribuzione di assegno ad personam non rivalutabile e da non assorbire a fronte di qualsiasi eventuale aumento economico contrattuale, o da promozione, per contratto o per merito. Tale assegno garantirà anche la medesima base imponibile ai fini del TFR prevista tempo per tempo dal CCNL (cioè la retribuzione contrattuale nazionale data dalle voci "stipendio", "scatti di anzianità" e "importo ex ristrutturazione tabellare") in essere all'atto della sospensione stessa;
3. il rapporto di lavoro con ISP Casa proseguirà senza soluzione di continuità a far tempo dal 1° gennaio 2018, con contestuale definitiva risoluzione del rapporto di lavoro sospeso con la Società di provenienza, salvo che, nel mese di ottobre 2017, il dipendente manifesti la volontà di risolvere il rapporto di lavoro con ISP Casa e di riprendere contestualmente servizio nella Società di provenienza con "riattivazione" del rapporto di lavoro sospeso. Nel caso tale volontà sia esercitata anticipatamente rispetto all'ottobre 2017, il rientro nella Società di provenienza potrà avvenire solo previo consenso di ISP Casa, oltre che di tale precedente datore di lavoro.

Nel caso di rientro presso la Società di provenienza sarà conservato l'inquadramento già rivestito al momento della sospensione del rapporto di lavoro nonché il correlato trattamento economico, tenuto conto anche della maggiore anzianità di servizio derivante dal periodo di lavoro prestato presso ISP Casa;

Caron

Arco

FISAC/CCIL

UNISIN

FABI

UFFICIO RILEVATO

FIBA CISE

ASSOCIATI

ASSOCIATI

4. per quel che concerne le forme di previdenza complementare:
- ferme restando le disposizioni di legge in materia, il Personale assunto presso ISP Casa proveniente dal Gruppo manterrà l'iscrizione all'attuale regime previdenziale a contribuzione definita alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
 - Il Personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato non proveniente dal Gruppo, al superamento del periodo di prova, sarà consentita l'iscrizione al "Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo" (di seguito Fondo ISP) ovvero al "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (di seguito Fondo Spimi) già individuati quali forme di previdenza complementare di riferimento (di seguito "Fondi di riferimento") all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo ed ai quali – per quanto previsto dai rispettivi Statuti – con il presente accordo Intesa Sanpaolo – in qualità di Capogruppo ed in nome e per conto di ISP Casa - conviene di aderire. In favore degli iscritti ISP Casa riconoscerà un contributo pari allo 0,50% della retribuzione assunta come base di calcolo del TFR che verrà corrisposto al Fondo prescelto a far tempo dalla data di iscrizione; inoltre, ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti assunti da ISP Casa che non hanno aderito a nessuno dei "Fondi di riferimento" e non hanno esercitato nel termine previsto dalla normativa – 6 mesi – nessuna opzione per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda del TFR medesimo, sarà destinato, con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine, allo specifico comparto del Fondo Spimi;
5. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale proveniente dal Gruppo, se già iscritto al Fondo Sanitario Integrativo, continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni e fruirà direttamente delle prestazioni riconosciute dal "Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio". Il restante Personale di ISP Casa sarà iscritto al Fondo Sanitario a far tempo dalla data di assunzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e con applicazione del complessivo ordinamento statutario. Le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo, stabiliscono di integrare l'allegato 1 di cui al citato art. 4, comma 1, alinea 1, con inserimento di ISP Casa;
6. per il Personale proveniente dal Gruppo Intesa Sanpaolo che risulti destinatario delle previsioni contrattuali in tema di premi di anzianità/fedeltà, il periodo di servizio prestato presso ISP Casa sarà considerato utile per la maturazione dell'anzianità necessaria. L'erogazione del suddetto premio a coloro che proseguiranno il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con ISP Casa dal 1° gennaio 2018 avverrà a titolo definitivo da parte della Società di provenienza, per i ratei maturati sino al 31 dicembre 2017, scomputando ciò che eventualmente sia stato già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo, unitamente a tutte le spettanze relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (con esclusione dell'indennità di mancato preavviso in quanto non dovuta);
7. all'atto della sospensione del rapporto di lavoro con la Società di provenienza e per la durata della stessa, per il Personale proveniente dal Gruppo Intesa Sanpaolo si procederà al "congelamento" di quanto maturato a titolo di ferie arretrate e di ore accumulate nella banca delle ore, fermo restando che l'anzianità maturata sino a tale data verrà considerata da ISP Casa ai fini della determinazione delle ferie individualmente spettanti, del periodo di comporto per malattia e del preavviso in caso di licenziamento.

Color

ARCA

FIBA CISC

FISAC/CGIL

UNISIN

FABI UGC CREDITO

WILCA

BINFUB

Per le ferie di competenza dell'anno di assunzione ISP Casa riconoscerà, oltre ai ratei spettanti ai sensi di quanto precede, in via convenzionale, quanto maturato e non fruito sino al momento della sospensione del rapporto di lavoro. Il conguaglio sarà attuato all'atto del "consolidamento" del rapporto di lavoro in ISP Casa ovvero del "ripristino" del rapporto di lavoro sospeso;

8. tenuto conto di tutto quanto precede e in relazione alla modalità di passaggio dalla Società di provenienza del Gruppo Intesa Sanpaolo a ISP Casa, non conseguiranno variazioni del regime legale di tutela del rapporto di lavoro applicato alla data del passaggio;
9. tutti i dipendenti di ISP Casa saranno destinatari, in quanto applicabili, delle normative previste tempo per tempo per le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché delle condizioni agevolate comuni a tutto il Gruppo;
10. le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno:
 - entro il 30 settembre 2015 per informativa circa il sistema di retribuzione variabile applicato in ISP Casa;
 - entro il 31 dicembre 2015 per verificare lo stato di attuazione dell'accordo.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità di Capogruppo



DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

